



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

**TESTO CONSOLIDATO DEL DECRETO N°30125 DEL 22
DICEMBRE 2009**

DECRETO N°30125 DEL 22 DICEMBRE 2009, MODIFICATO DAL DECRETO N°10346 DEL 13 MAGGIO 2011, RELATIVO ALLA “DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 E DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE”.

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009 , recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento, fatto salvo l'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 che continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 (Condizionalità);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 recante «disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'approvazione delle nuove norme regolamentari, la complessità e l'ampia articolazione delle norme in materia di condizionalità, riduzioni ed esclusioni dei pagamenti dello sviluppo rurale rendono necessario, ai fini di semplificazione, unificare il quadro normativo;

RITENUTO necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 17 dicembre 2009.

DECRETA

INDICE

CAPO I - PARTE GENERALE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

CAPO II CONDIZIONALITA'

Sezione 1 Parte generale

Articolo 3 Atti, norme e standard

Articolo 4 Violazioni per negligenza e intenzionalità

Articolo 5 Accertamento e risoluzione delle violazioni

Sezione 2 Riduzioni ed esclusioni

Articolo 6 Riduzioni per violazioni intenzionali

Articolo 7 Esclusioni per violazioni intenzionali



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 8 Cumulo delle riduzioni

Articolo 9 Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni

Articolo 10 Importi risultanti dalla condizionalità

Sezione 3 Sorveglianza e controllo

Articolo 11 Compiti del Comitato paritetico

Articolo 12 Autorità competente al coordinamento dei controlli

CAPO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Sezione 1 - Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure

Articolo 13 (Misure agro ambientali - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari)

Sezione 2 – Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni

Sottosezione 1 - Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 così come definite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 65/11

Articolo 14 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

Articolo 15 (Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità)

Articolo 16 (Violazioni commesse deliberatamente)

Articolo 17 (Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini)

Articolo 18 (Recupero di importi erogati in annualità pregresse)

Sottosezione 2 - Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05

Articolo 19 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

Articolo 20 (Cumulo delle riduzioni)

Sottosezione 3 - Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

Articolo 21 (Disposizioni comuni)



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 (Procedure e adempimenti in materia di condizionalità)
- Articolo 23 (Procedure e adempimenti in materia di sviluppo rurale)
- Articolo 24 (Monitoraggio)
- Articolo 25 (mantenimento del pascolo permanente)
- Articolo 26 (Norme di rinvio)
- Articolo 27 (Abrogazioni)
- Articolo 28 (Entrata in vigore)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CAPO I PARTE GENERALE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare:
 - a) elenca gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e definisce le buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - b) detta disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (CE) n. 73/09, del regolamento (CE) n. 1122/09, del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, del regolamento (UE) n. 65/2011, del regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche ed integrazioni, del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del presente decreto si applicano:
 - a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - c) ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;
3. Le disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale, di cui al Capo III del presente decreto, si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

integrazioni, come definite all'articolo 6 e all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/2011.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al presente decreto;
- b) “norma”: l'insieme degli standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09
- c) “condizionalità”: gli atti e le norme e gli standard di cui alle lettere a) e b) e d);
- d) “standard”: le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al presente decreto;
- e) “autorità di controllo competente”: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;
- f) “ente di controllo specializzato”: l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 1 comma 1 del regolamento (CE) n. 1122/09, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- g) “azienda”: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/09;
- h) “componente dell'operazione integrata”: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;
- i) “impegno”: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- l) ¹“l'impegno pertinente di condizionalità”: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni o per un particolare regime di aiuto;;
- m) “pagamento ammesso”: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

n) "domanda ammessa": istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;

o) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 2, lettera h) del regolamento (CE) n. 73/09.

CAPO II CONDIZIONALITA'

Sezione 1 Parte generale

Articolo 3 (Atti, norme e standard)

1. Ogni beneficiario di pagamenti diretti o degli aiuti comunitari di cui all'articolo 1 comma 2 lettere a), b) e c) del presente decreto, ottempera ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali specificati dalle Regioni e Province Autonome ai sensi dell'articolo 22 comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22 comma 3, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto.
2. Sono fatti salvi:
 - i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - i casi disciplinati dalle buone pratiche agricole applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99, nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agricole.
3. Fatto salvo l'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 73/09, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. I Criteri di Gestione Obbligatoria riguardano gli Atti di cui all'Allegato 1 e si applicano ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.
5. Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione degli standard, sono di seguito indicate:
 - a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09;
 - b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09;
 - d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
 - e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
 - f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

(Violazioni per negligenza e intenzionalità)

1. La violazione dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza.
2. L'autorità competente stabilisce in quali casi le infrazioni siano da considerarsi di importanza minore, come stabilito dall'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali casi non possono comprendere le infrazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
3. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:
 - a) quando l'infrazione al singolo standard o atto supera i livelli stabiliti secondo le modalità previste dal presente decreto;
 - b) quando il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli standard e degli atti;
 - c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 71 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1122/09.

Articolo 5

(Accertamento e risoluzione delle violazioni)

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione dei controlli relativi alla condizionalità, come stabilito dall'articolo 12 comma 2 del presente decreto.
2. Nei casi di infrazioni di importanza minore, di cui all'articolo 4 comma 2, l'autorità di controllo competente, ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 2 comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, definisce con propri provvedimenti le azioni correttive da prescrivere allo scopo di eliminare gli effetti negativi delle infrazioni stesse, fissando i relativi termini per la loro esecuzione.
3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al comma 2, o nel caso le azioni correttive non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'autorità di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione i cui effetti siano stati corretti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti superiori ai limiti fissati per le infrazioni di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Sezione 2 Riduzioni ed esclusioni

Articolo 6 (Riduzioni per violazioni intenzionali)

In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 1 del regolamento (CE) 1122/09, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 7 (Esclusioni per violazioni intenzionali)

1. In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1122/09 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.

2. Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma 1 sono elencati nell'allegato 3.

Articolo 8 (Cumulo delle riduzioni)

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) 1122/09, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'allegato 4.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 9

(Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni)

1. Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/09 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorità competente secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 10

(Importi risultanti dalla condizionalità)

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli Organismi Pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/09, sono accreditati al FEAGA.
2. La rimanente parte dei fondi, non restituiti al FEAGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.
3. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono definite le modalità di riparto fra le Regioni e le Province Autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

Sezione 3

Sorveglianza e controllo

Articolo 11

(Comitato paritetico)

1. E' istituito il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

tale compito, il Comitato è composto dai rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni Professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.

Articolo 12

(Autorità competente al coordinamento dei controlli)

1. Agea, svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

2. In attuazione dell'articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/09, gli Organismi Pagatori competenti sono responsabili dei controlli relativi ai requisiti, norme, standard, atti o campi di condizionalità e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione di tutti o di parte dei controlli in materia di condizionalità

3. AGEA, a norma dell'articolo 48 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo Pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure

Articolo 13



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(Misure agro ambientali - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari)

“I requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci ed i relativi obblighi, ove non siano stati già individuati dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 8”.

SEZIONE 2

Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni

Sottosezione 1

Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4,
così come definite all'articolo 6 del regolamento (UE) 65/11

Articolo 14

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.
3. In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.

Articolo 15

(Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità)

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 36 lettera a) punti iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.”

Articolo 16

(Violazioni commesse deliberatamente)

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 o ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo.

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due anni civili successivi a quello di accertamento della violazione.

3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'articolo 23 comma 1 quarto trattino del presente decreto.

Articolo 17

(Dichiarazioni difformi in misure connesse
ad animali diversi da bovini, ovini e caprini)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 65/11, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 6 al presente decreto.

2. Per gli animali non elencati nell'allegato 6 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafi 5 e 7 del regolamento (UE) n. 65/11, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del regolamento (CE) n. 1122/09.

Articolo 18

(Recupero di importi erogati in annualità pregresse)

1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano in conformità alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del Reg. UE 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

Articolo 19

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.
3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.
4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Articolo 20 (Cumulo delle riduzioni)

1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del presente decreto.

Sottosezione 3

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 21 (Disposizioni comuni)

1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o più infrazioni in una o più componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.
2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.
3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/09.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità)

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento 73/2009, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti:
 - per l'anno 2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.
 - per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.
2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del presente decreto, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'anno 2010, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano, a livello di azienda agricola e a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Per le annualità successive, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2 al presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli Allegati medesimi.

4. AGEA invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Province Autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Articolo 23

(Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale)

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti:

le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità;

i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 e degli allegati 5 e 7;

i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del presente Decreto;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

i casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del presente decreto.

2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'articolo 16 bis della legge 11 del 4 febbraio 2005.

3. Gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.

Articolo 24 (Monitoraggio)

1. AGEA effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alle Regioni e Province Autonome una relazione dettagliata a livello territoriale entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 65/11 e del articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/09.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'articolo 11.

Articolo 25 (Mantenimento del pascolo permanente)

In applicazione dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1122/09 il mantenimento della percentuale di pascolo permanente, come previsto dall'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, si applica a livello nazionale.

Articolo 26 (Norme di rinvio)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, e il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.
3. Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 o assunti precedentemente a norma del regolamento CEE n. 2078/92, del regolamento CEE n. 2080/92 e del regolamento CEE n. 1272/88 e relativo decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 63 del 19 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle Unità di Bovino Adulto (UBA) a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno.
4. Nei casi di cui al comma 3, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA, previste dal presente decreto o dai decreti di cui al comma 1 e al comma 3. per quanto attiene agli impegni di cui al comma 3, il termine è al 31 dicembre 2011.

Articolo 27 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto:
 - a) il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il decreto ministeriale 20 marzo 2008 n. 1205 e successive modifiche ed integrazioni.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Articolo 28
(Entrata in vigore)

1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione dello standard 5.2, che si applica a partire dal 1° gennaio 2012. Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i dettagli applicativi del predetto standard 5.2.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma,

IL MINISTRO



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 1

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
--

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2009/147/CE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome ed impegni previsti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 80/68/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:
obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

dedite ad allevamento di bestiame;

dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 86/278/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: formulario di identificazione dei fanghi; autorizzazione allo spandimento; registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

sottoposti a trattamento;

idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;

esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;

nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
dati analitici dei fanghi;
dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
dati analitici dei terreni;
le colture in atto e quelle previste;
date di utilizzazione dei fanghi;
consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**

“zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - d) Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- e) **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- f) **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola. Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006, a cui si rimanda, e di seguito riportate in sintesi.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).**



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA
REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA
CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni previsti dal presente Decreto.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
- E.: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell’articolo 22 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni previsti dal presente Decreto.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ELENCO “B”

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;**
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);**
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/414/CEE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
- disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trentagiorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

***attuato in particolare da:**

Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio

2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 178/2002, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a.registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b.curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c.tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d.tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

denominazione Azienda;
data di emissione;
data ultima revisione;
firma del legale rappresentante;
n° di pagine complessive;

indice

definizioni;
riferimenti normativi;
modalità di gestione della documentazione;
modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

denominazione Azienda;
data di emissione;
data ultima revisione;
firma del legale rappresentante;
n° di pagine complessive;

indice

finalità;
latte venduto e sua destinazione.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione chealcunelementid'impegnosonocontrollatisecondoleprocedureprevisteper altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Reg. (CE) n. 999/2001, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/119/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapri;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2000/75/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22, comma 3, si applicano gli impegni di seguito riportati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/629/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell’articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 40)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

A. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/630/CEE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 2

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

3.e. in relazione all'impegno a):

a.3 gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;

a.4 l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

a.5 l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;

a.6 gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;

d. in relazione agli impegni b) e c), le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, il presente standard prevede in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

4. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
5. in presenza di drenaggio sotterraneo;
6. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- g) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- h) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - iv. assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- v. o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento delle Regioni e Province autonome

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.

In relazione a quanto previsto dall'impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
l'intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo;
le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- 2.d. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2.e. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 2.f. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- 2.g. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 2.h. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- 2.i. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

vi. l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

per le superfici investite a riso;

nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;

in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome vige lo standard fissato nel presente decreto. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprietà fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione dell'impegno;
- l'eventuale indicazione delle modalità d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- B. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- C. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- D. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- 3.b. gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio;
- 3.c. il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- 3.d. l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
 - iv. per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

v. per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;

3.e. l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

3.f. l'eventuale individuazione di aree di particolare valore naturalistico al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alla salvaguardia della biodiversità.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1.g. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

1.h. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
--



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

6. relativamente alle superfici indicate alla lettera d), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:

E. l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;

F. la spollonatura degli olivi;

G. relativamente alle superfici indicate alla lettera e), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, entro il 30 maggio di ciascun anno, per la potatura invernale del vigneto, e almeno una volta ogni tre anni per l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

4.c. l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;

4.d. l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli ed olivicoli;

4.e. la frequenza della potatura.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede:

H. per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- I. per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- J. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
K. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige lo standard stabilito a riguardo dal presente Decreto, che prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

- c.3 Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- c.4 Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- c.5 Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- c.6 Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475 s.m.i.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti l'impegno relativo al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3 del presente decreto, è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

l'indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o adeguati regimi alternativi al pascolamento,

l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all'impegno di cui al presente standard.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 22 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, lo standard prevede il rispetto dell'impegno.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Allegato 3

**CASI DI ESCLUSIONE PER VIOLAZIONI INTENZIONALI DI UN IMPEGNO
PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ CHE SI RIFERISCE AD UN PARTICOLARE
REGIME DI AIUTO DIRETTO DELLA PAC (articolo 72 (2) Reg. (CE)1122/2009)**

Impegno pertinente di condizionalità	Elenco dei <i>particolari</i> regimi di aiuto ai quali si riferiscono impegni <i>pertinenti</i> di condizionalità		
	Settore	Base giuridica CE	Applicazione nazionale
Buone condizioni agronomiche e ambientali Gestione delle stoppie (Standard 2.1)	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Avvicendamento delle colture (Standard 2.2)	Sostegno per specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 10)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Protezione del pascolo permanente (Standard 4.1)	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 4)
Buone condizioni agronomiche e ambientali Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative (Standard 4.3)	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 5)
Criteri di gestione obbligatori – Campo	Sostegno specifico per il miglioramento della	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

di condizionalità: “Sanità pubblica e salute degli animali, Identificazione e registrazione degli animali”, Atti A7 e A8 (Anagrafe zootecnica) Atti B10 (divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche) e B11 (sicurezza alimentare)	qualità delle carni bovine e ovicaprine		(articoli 3 e 4)
	Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte	Articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09	Decreto MiPAAF 29 luglio 2009 n. 1994 (articolo 6)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 4

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI DERIVANTI DALLA CONDIZIONALITÀ

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli atti ed agli standard della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/2009, art. 23 e 24 e Reg. CE 1122/09, art. 70, 71 e 72.

Definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni:

- 4.f. **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- 4.g. **Durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- 4.h. **Gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione;
- 4.i. **Reiterazione**: nel caso in cui, per uno standard o atto, sia riscontrata una violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09, il livello delle sanzioni, applicabili a livello di atto o di norma, viene moltiplicato per tre.
- 4.j. **Inadempienza di importanza minore**: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un'azione correttiva, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente DM, gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, definiscono con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i termini relativi per la regolarizzazione, comprese le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive.
- 4.k. **Azione correttiva**: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.
- 4.l. **Impegno di ripristino**: azione obbligatoria eseguita dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'azione, se eseguita correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non li realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

4.m. **Negligenza:** tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

4.n. **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate, a livello di atto o norma, si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

- 4.o. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, punto 5 , terzo comma del Reg. (CE) 1122/09;
- 4.p. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti;
- 4.q. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatorie.

Applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. (CE)n. 1122/09), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. (CE) n.1122/09).

Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti diretti, in base a quanto stabilito dall'art. 71 (1) Reg. (CE) 1122/09.

RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Calcolo delle riduzioni per negligenza per i Criteri di Gestione Obbligatorie

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

- 3.f. per ogni Atto di un dato campo di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l'infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 3.g. una volta quantificati i tre indici per ogni Atto violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- 3.h. in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun atto di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Calcolo delle riduzioni per negligenza per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In relazione alle definizioni regolamentari dei parametri di condizionalità, la graduazione delle infrazioni relative alle BCAA è calcolata a livello di Norma ed è determinata dalla violazione di almeno un impegno relativo agli Standard previsti per la Norma

L'infrazione è quantificata in base ai seguenti indici:

- E. portata: estensione degli effetti dell'infrazione ed eventuali conseguenze extra – aziendali (bassa = 1; media =3; alta =5);
- F. durata: persistenza degli effetti dell'infrazione in relazione al tempo occorrente per il ripristino delle condizioni ante violazione (bassa = 1; media =3; alta =5);
- G. gravità: è determinata in base al numero di impegni violati all'interno di ciascuna Norma o alla serietà dell'infrazione commessa
In tal senso i casi di violazioni di singoli impegni che assumano particolare rilevanza nei confronti degli obiettivi di condizionalità, saranno evidenziati dalle autorità competenti per la definizione di parametri alti di gravità.

Le infrazioni, quantificate dai tre indici, sono considerate nel loro complesso a livello di Norma

Sulla base del procedimento preliminare sopraindicato, la modalità di calcolo della riduzione applicabile per le BCAA è la seguente:

- 3.i. una volta quantificati i tre indici per ogni Norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5);
- 3.j. in base a quanto stabilito dall'art. 71 (6) Reg. (CE) n. 1122/09, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata per ciascuna Norma, pervenendo così ad un punteggio totale riferito al campo di condizionalità BCAA.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il punteggio ottenuto si confronta con la seguente griglia di valori:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Determinazione della percentuale per infrazioni commesse per negligenza

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 71 del Reg.(CE) 1122/09, paragrafi 1, 2 3, 4 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti diretti.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 23 del Reg. 73/2009 e dagli artt. 71 e 77 del Reg. (CE) 1122/09, e dall'art. 19 del Reg. (CE) 65/2011.

Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione per le infrazioni ai Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

Si ha reiterazione dell'infrazione quando il medesimo atto o standard viene violato due o più volte nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/09 , art. 71, paragrafo 5) oppure nel caso in cui sia stata prescritta all'azienda un'azione correttiva o un impegno di ripristino e l'azienda non l'abbia realizzata/o nei termini previsti.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

2.j. % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata – infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi;

2.k.% applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'intervento correttivo – infrazione ripetuta dovuta a mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino).

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, queste saranno considerate intenzionali.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta più sopra.

RIDUZIONI PER INTENZIONALITA'

Calcolo delle riduzioni per intenzionalità per i Criteri di Gestione Obbligatori e per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/09 , in caso di infrazione intenzionale per un determinato atto o standard la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.

Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall'art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/09 , l'azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l'infrazione, per l'anno in questione, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al presente DM.

Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 (2), , del Reg. 1122/09 .

L'azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

L'impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI 28274 del 24/10/2006, a seguito delle domande fatte dall'AGEA.

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.

1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6) del Reg.(CE) n 1122/09

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.a Presenza di due infrazioni in campi diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg.(CE) n.1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo campo di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito all'art. 71 (5) del Reg. (CE) n.1122/09, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

	È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell'articolo citato.
--	---

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 (6). Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all'articolo 6.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dall'applicazione delle riduzioni previste.

4. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'art. 72 paragrafo 2 del Reg.(CE) n. 1122/09.	In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle % relative all'intenzionalità, sarà esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l'infrazione intenzionale ripetuta sia per l'anno in corso che per l'anno successivo.
---	---



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 5

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI PER DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI (articolo 14 del decreto)

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 14).

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di coltura, all'operazione, o alla misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di coltura.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione	Gruppo coltura	Coltura	Impegno pertinente di condizionalità(*)
Impegno AA:	X				
Impegno BB			X		

(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agroambientali e per il benessere degli animali.

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 1):



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 14 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5).

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

si procede alla somma dei tre valori $(1+1+5)=7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione, o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) 65/11.



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Allegato 6

TABELLA DI CONVERSIONE PER RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITÀ IN
MISURE CONNESSE AD ANIMALI (articolo 17 del decreto)

<i>Specie animali</i>	<i>UBA per capo</i>
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 7

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DELL'ASSE 1 E 3, DI DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 E DELLE MISURE DI CUI AGLI ARTICOLI 63 LETTERA C), 66 E 68 DEL REG. CE 1698/05 PER INVESTIMENTI E OPERAZIONI NON CONNESSE ALLE SUPERFICI E GLI ANIMALI (articolo 19 del decreto)

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione.

Tipo di impegno riferito a →	Misura	Operazione
Impegno AA:	X	
Impegno BB		X

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B – Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio	Percentuale di riduzione



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%
$x \geq 4,00$	y%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 – Sottosezione 2):

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3)=7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%



*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

$x \Rightarrow 4,00$	$y\%$
----------------------	-------

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3).
dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 20 del decreto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 8

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati

Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano terreni completamente compresi nelle Zone Ordinarie:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento,

l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento)

2.1. D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e

Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;

le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;

il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009